

ACCESSO CIVICO

Che cos'è

L'art. 5 del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** ("Decreto Trasparenza"), prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, di un elenco dettagliato di documenti, informazioni e dati su tutta l'attività istituzionale.

Con lo strumento dell'accesso civico chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune:

- sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative su trasparenza e anticorruzione;
- sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune.

Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione (legge 190 del 2012).

La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque, non occorre che sia motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla pubblicazione.

Per il Comune di Buddusò il responsabile della trasparenza è stato individuato nella Dott.ssa Maria Grazia Meloni, Segretario Comunale.

Il Comune ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.

A chi è rivolto

A chiunque, cittadini e imprese, non occorre motivazione.

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

La richiesta di accesso civico indirizzata al responsabile della trasparenza, può essere presentata al Comune di Buddusò:

- inviando una richiesta per Pec (posta elettronica certificata)
- oppure per posta tradizionale o consegnata a mano al Protocollo generale

Documenti da presentare

modulo di richiesta + copia del documento di identità del richiedente

Tempi e iter della pratica

Il Comune ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al richiedente oppure comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale delle pagine pubblicate.

Titolare del Potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell'obbligo e provvede a fare rispettare la normativa entro 15 giorni. Il titolare del potere sostitutivo segnala i casi di inadempimento parziali all'UPD per l'approvazione del procedimento disciplinare e segnala, inoltre, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, alla CIVIT e al Nucleo di Valutazione.

Il cittadino richiedente può inoltre ricorrere al TAR secondo le disposizione di cui al decreto legislativo 104 del 2010.

Contatti

Responsabile della Trasparenza: Dott.ssa Maria Grazia Meloni : telefono 0789/715292 e-mail: segretario@pec.comune.budduso.ot.it

Titolare del potere sostitutivo (di cui all'[articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#)), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

Dott.ssa Maria Grazia Meloni : telefono 0789/715292 e-mail: segretario@pec.comune.budduso.ot.it